

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4518 del 02/10/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN VIA CASCINAPIANO IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR). DITTA: CARBOGNANI OIL & ENERGY SRL. PRATICA: PR00A0237.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4639 del 02/10/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al protocollo n. PG/2011/0004044 del 10/01/2011, l'impresa individuale Carbognani Giacomo, c.f. CRBGCM38B11E438S, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Langhirano (PR), Via Cascinapiano, ad uso igienico ed assimilati assentita con det. 14528/2010 (cod. pratica PR00A0237);

- con domanda assunta al protocollo n. PG/2015/0838810 del 20/11/2015, l'impresa individuale Carbognani Lucia, c.f. CRBLCU76D58G337P, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica PR00A0237, allegando a supporto dell'istanza l'atto di donazione di azienda del 12/11/2012 repertorio n. 37590 raccolta n. 13538 nel quale il Sig. Carbognani Giacomo dona alla figlia Carbognani Lucia la proprietà dell'azienda di commercio al dettaglio di carburante;
- con nota assunta al protocollo n. PG/2019/137589 del 05/09/2019, il Dott. Geol. Paolo Paniceri, tecnico delegato alla trasmissione delle integrazioni documentali, ha comunicato che la concessione dovrà essere intestata alla ditta Carbognani Oil & Energy Srl, c.f. 02815240342, in quanto l'impresa individuale Carbognani Lucia è stata cancellata in data 30/01/2019;
- con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assunta al protocollo n. PG/2019/0140431 del 11/09/2019, la Sig.ra Carbognani Lucia ha comunicato di essere il socio amministratore della ditta Carbognani Oil & Energy Srl e con la medesima nota il Sig. Carbognani Giacomo ha comunicato di non volersi avvalere della restituzione del deposito cauzionale versato per la concessione PR00A0237 e di assentire che detta somma vada a costituire parte del deposito cauzionale dovuto per il rinnovo della concessione a nome della ditta Carbognani Oil & Energy Srl;

PRESO INOLTRE ATTO che con nota assunta al protocollo n. PG/2019/138470 del 09/09/2019, il sig. Martelli Elio, legale rappresentante della ditta Martelli F.lli Spa, c.f. 00142040203, proprietaria del terreno ove risulta ubicato il pozzo oggetto di concessione, ha espresso formale assenso all'utilizzo dello stesso da parte della Sig.ra Carbognani Lucia;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 14528/2010, fatta salva la variazione dell'utilizzatore della risorsa idrica;

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo;
- l’istanza di rinnovo con cambio di titolarità possa essere istruita ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo era già stato acquisito il parere di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 30/09/2019 la somma pari a 98,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dal Sig. Carbognani Giacomo in data 28/12/2005 nella misura di 136,70 euro e in data 07/01/2011 nella misura di 15,30 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR00A0237;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Carbognani Oil & Energy Srl, c.f. 02815240342, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR00A0237, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa PRA681) avente profondità di m 8,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano (PR), via Cascinapiano su terreno di proprietà della ditta Martelli F.lli Spa, a ciò consenziente, censito al fg. n. 24, mapp. n. 166; coordinate UTM RER X: 601.129; Y: 943.000;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 900,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2023;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 30/09/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 164,72 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Carbognani Oil & Energy Srl, c.f. 02815240342 (cod. pratica PR00A0237).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (PRA681) avente profondità di m 8,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kw 3.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Langhirano (PR), via Cascinapiano su terreno di proprietà della ditta Martelli F.lli Spa, a ciò consenziente, censito al fg. n. 24, mapp. n. 166; coordinate UTM RER: X = 601.129; Y = 943.000.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati a servizio del capannone retrostante il punto vendita carburanti destinato al rimessaggio di mezzi elettrici a noleggio e a servizio degli uffici ubicati all'ultimo piano della stazione di carburanti di proprietà della ditta Carbognani Oil & Energy Srl.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 900,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 0,7/0,8 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro, cod. 5030ER-AV2-VA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, sul conto corrente postale 1018766103 o tramite conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.